



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Piano di Welfare Integrativo 2021

Criteria per il periodo 2021
Art. 96 CCNL 19 aprile 2018

Sottoscrizione definitiva
04 ottobre 2022



VISTA l'Ipotesi di CCNI "*Piano di Welfare Integrativo 2021 - 2023. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Criteri per il periodo 2021- 2023 - Art. 96 CCNL 19 aprile 2018.*", sottoscritta in data 4 agosto 2021;

VISTA il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1703 del 9 novembre 2021, relativo all'ipotesi di CCNI "*Piano di Welfare Integrativo 2021 - 2023. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Criteri per il periodo 2021- 2023 - Art. 96 CCNL 19 aprile 2018.*", con il quale il Collegio esprime parere favorevole per gli impegni finanziari assunti per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e si riserva di esaminare per gli anni 2022 e 2023 "*...le determinazioni che dovessero essere presentate, ai fini della certificazione annuale, per ciascuno dei suddetti anni, e della successiva contrattazione integrativa a valere sul fondo stesso.*";

VISTA la nota di trasmissione, prot. n. 13101 del 18 febbraio 2022, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle ipotesi di accordo sopra citate, unitamente all'ulteriore documentazione utile ai fini della approvazione da parte degli organi esterni di cui all'art. 40 bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 (Relazioni Illustrative, Relazioni Tecnico Finanziarie, verbali del Collegio dei Revisori dei Conti);

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, prot. CNR n. 21502 del 21 marzo 2022, con allegata anche la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale sono state evidenziate alcune osservazioni nei limiti delle quali è stato dato parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo;

CONSIDERATO che gli organi di controllo esterni hanno espresso parere favorevole per il solo anno 2021,

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.270/2022 con la quale è stata data l'approvazione alla sottoscrizione definitiva CCNI denominato "*Piano di Welfare Integrativo 2021. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Criteri per il periodo 2021- Art. 96 CCNL 19 aprile 2018*"

Tutto ciò premesso

il giorno 04 ottobre 2022, con modalità telematica, ha luogo l'incontro tra i componenti della Delegazione di Parte CNR e la Delegazione di Parte Sindacale, per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di CCNI "*Piano di Welfare Integrativo 2021. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Criteri per il periodo 2021- Art. 96 CCNL 19 aprile 2018.*", sottoscritta in data 4 agosto 2021, come di seguito modificata in base alle osservazioni del Dipartimento e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamate nelle premesse.

Il Contratto Integrativo di seguito indicato è firmato con modalità telematica e ha efficacia dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.

Piano di Welfare Integrativo 2021

Contratto Collettivo Integrativo
Criteri per la ripartizione del Fondo Benefici per il periodo 2021
Art. 96 CCNL 19 aprile 2018

VISTO l'art. 59 del DPR n. 509/1979 gli enti possono disciplinare la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

VISTO l'art. 24 del DPR n. 171/1991 denominato *“Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”* che recepisce quanto disposto dall'art. 59 del DPR 509/1979 per gli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale (per i livelli IV - VIII) rubricato *“Benefici di natura assistenziale e sociale”* il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate *“... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione”*;

VISTO l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 (Area VII dirigenziale) per i livelli I - III e per il personale Dirigenziale, rubricato *“Benefici di natura assistenziale e sociale”* il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate *“... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione”*;

VISTO l'art. 28, comma 3 lettera j) del CCNL di Comparto sottoscritto in data 07.04.2006 che prevede esplicitamente la contrattazione integrativa con le OO.SS. esclusivamente per l'individuazione dei *“criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale”*;

VISTO l'art. 52 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale rubricato *“Assicurazioni Integrative”*;

VISTO l'art. 75 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione- AREA VII per il personale dirigenziale, rubricato *“Assicurazioni Integrative”*;

VISTI gli articoli 68, comma 2, del CCNL del 21.02.2002 rubricato *“Norma di salvaguardia”* e l'art. 25 del CCNL del 13.05.2009 rubricato *“Norma di rinvio”* in base ai quali restano ferme le norme pattizie sopra indicate e quelle non esplicitamente riformate;



VISTO il CCNL del nuovo comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali in data 19 aprile 2018 e, in particolare, il Titolo VII "*Welfare Integrativo*" che all'art. 96 individua, a titolo esemplificativo, i benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

CONSIDERATO CHE il citato art. 96, al comma 2, prevede che "*Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale;*

CONSIDERATO CHE l'art. 68 del CCNL del 19 aprile 2018 prevede che "*4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: ... j) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art 96*";

CONSIDERATO CHE l'art. 7 del CCNL siglato il 19 aprile 2018, rubricato "*Contrattazione integrativa*", prevede la durata triennale per i CCNI stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente CCNL, disponendo al comma 3. "*Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale*" ed al comma 10 "*I contratti collettivi ... conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi*";

VISTI i Contratti Collettivi Integrativi e gli Accordi stralcio in materia di Benefici assistenziali e sociali sottoscritti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con le OOSS;

VISTO, in particolare, il CCNI sottoscritto in data 13 novembre 2020 dall'Amministrazione e dalle OO.SS. rappresentative avente ad oggetto l'utilizzo del fondo per i benefici assistenziali per gli anni 2019-2020;

CONSIDERATO che l'importo dello stanziamento per i benefici di natura assistenziale e sociale è determinato annualmente nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente;

RITENUTO di voler procedere, relativamente all'annualità 2021, alla definizione dei criteri per il riparto del Fondo Benefici tra le diverse tipologie previste dalla normativa e di confermare, anche per le annualità successive, la destinazione al Fondo Benefici della quota massima corrispondente all'1% delle spese di personale che risulteranno iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente, fermo restando che i criteri di riparto saranno definiti successivamente all'effettiva costituzione del fondo relativo alla singola annualità;

Tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono quanto segue:



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente contratto disciplina la ripartizione del Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale, determinato annualmente nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell'Ente, come previsto dall'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dall'art. 74 del CCNL del 5 marzo 1998 (Area VII dirigenziale).
2. Si applica a tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 2

Ammontare delle risorse finanziare destinate al welfare per l'anno 2021 e criteri di distribuzione

1. Per l'anno 2021, lo stanziamento previsto per le risorse da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale è stato determinato nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente, da suddividersi tra le diverse tipologie di benefici secondo le modalità esplicitate nella sottostante tabella:

Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le diverse tipologie di benefici

Stanziamento previsto Anno 2021		
Fondo	5.684.800,00	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 – art. 74 CCNL 05.03.1998
Ripartizione ed utilizzo del Fondo		
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Destinazione</i>
Polizza sanitaria	2.772.320,83	Previsione costo CCNI Anno 2020
Borse di studio	800.000,00	Borse di studio con criteri adottati nel presente CCNI
Attività culturali e ricreative	200.000,00	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, evento nazionale, ecc.
Asili nido	80.000,00	Asili nido. Contributo per pagamento retta
Prestiti	300.000,00	Sussidio per interessi sui prestiti
Sussidi	1.532.479,17	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti



2. Sono confermati i criteri di attribuzione dei benefici assistenziali e sociali stabiliti nel CCNI “Piano di Welfare integrativo 2019 – 2020” sottoscritto in data 13 novembre 2020.

Art. 3
Disposizioni finali

1. Il CCNI è sottoscritto con modalità telematiche ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Delegazione di parte Sindacale

Presidente

FLC CGIL.....

o suo Delegato.....

CISL SCUOLA.....

FED. UIL SCUOLA RUA

Direttore Generale.....

FED. GILDA UNAMS

o suo Delegato.....

SNALS CONFSAL